

ORMEGGIO E DISORMEGGIO

Ordinanza Capitaneria di Porto di Trieste n° 02/2016

Trieste, 26/01/2016

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 27,01,2016 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori di Trieste, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio della navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di Trieste, oltrechè l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GRT)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
da	a	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro
0	500	37,50	37,50
501	1.000	66,50	66,50
1.001	3.000	92,00	92,00
3.001	6.000	118,50	118,50
6.001	10.000	166,50	166,50
10.001	15.000	213,50	213,50
15.001	20.000	332,00	332,00
20.001	25.000	377,00	377,00
25.001	30.000	418,00	418,00
30.001	40.000	457,00	457,00
40.001	50.000	494,00	494,00
50.001	60.000	526,00	526,00
60.001	70.000	559,00	559,00
70.001	80.000	592,50	592,50
80.001	90.000	625,50	625,50
90.001	100.000	657,00	657,00

Fino al 30/06/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 35,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 35,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Trieste alle navi TRAGHETTO, RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GRT)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
da	a	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro
0	500	24,50	24,50
501	1.000	46,50	46,50
1.001	3.000	67,50	67,50

3.001	6.000	94,00	94,00
6.001	10.000	98,00	98,00
10.001	15.000	131,00	131,00
15.001	20.000	263,00	263,00
20.001	25.000	278,50	278,50
25.001	30.000	314,00	314,00
30.001	40.000	361,50	361,50
40.001	50.000	368,00	368,00
50.001	60.000	394,00	394,00
60.001	70.000	420,00	420,00
70.001	80.000	445,50	445,50
80.001	90.000	472,00	472,00
90.001	100.000	498,00	498,00

Fino al 30/06/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 27,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 27,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILI S.I.O.T.

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GRT)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
da	a	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro
0	500	105,50	105,50
501	1.000	184,00	184,00
1.001	3.000	257,50	257,50
3.001	6.000	330,50	330,50
6.001	10.000	462,00	462,00
10.001	15.000	594,00	594,00
15.001	20.000	923,00	923,00
20.001	25.000	1.049,00	1.049,00
25.001	30.000	1.133,50	1.133,50
30.001	40.000	1.273,00	1.273,00
40.001	50.000	1.372,50	1.372,50
50.001	60.000	1.463,00	1.463,00
60.001	70.000	1.555,50	1.555,50
70.001	80.000	1.648,00	1.648,00
80.001	90.000	1.739,00	1.739,00
90.001	100.000	1.830,00	1.830,00

Fino al 30/06/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 107,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 107,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILE AQUILA, CANALE INDUSTRIALE ZAULE, MUGGIA: PORTO, CANTIERE ALTO ADRIATICO, SAN ROCCO

Scaglioni tonnellate stazza lorda (GRT)		Fino al 30/06/2017	Dal 01/07/2017
da	a	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro	Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio Euro
0	500	57,00	57,00
501	1.000	99,50	99,50

1.001	3.000	137,00	137,00
3.001	6.000	176,50	176,50
6.001	10.000	246,50	246,50
10.001	15.000	317,00	317,00
15.001	20.000	493,50	493,50
20.001	25.000	560,00	560,00
25.001	30.000	622,50	622,50
30.001	40.000	679,50	679,50
40.001	50.000	733,00	733,00
50.001	60.000	782,00	782,00
60.001	70.000	830,00	830,00
70.001	80.000	879,00	879,00
80.001	90.000	928,00	928,00
90.001	100.000	976,50	976,50

Fino al 30/06/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 53,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Dal 01/07/2017 : per ogni 10.000 T.S.L. o frazione Euro 53,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell' applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (G.T.) secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX. Del 18 novembre 1995, prot. 5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all' art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti prestazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:

- sbroglio delle ancore: si applica un' indennità pari al 70% della tariffa di cui all' art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;
- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento: si applica la tariffa di cui all' art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;
- richiesta seconda motobarca: si applica un' indennità pari al 20% della tariffa di cui all' art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca: si applica un' indennità pari al 50% della tariffa di cui all' art. 1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave;

- per ogni ormeggiatore di rinforzo impiegato per operazioni di ormeggio, disormeggio e movimento delle chiatte affiancate alle navi carboniere allibanti, verrà applicata una quota in cifra fissa di Euro 65,00 senza alcun'altra maggiorazione.

In caso di particolari prestazioni, non previste dalla presente Ordinanza il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n. 260, 31.3.1954, n. 90 e 5.3.1977, n. 54 e del DPR 28.12.1985, n. 792:

1. il primo giorno dell'anno;
2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
3. il lunedì dell'Angelo;
4. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1° maggio, festa del lavoro;
6. il 2 giugno, festa della Repubblica;
7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1° novembre, Ognissanti;
9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. il Santo Patrono di Trieste;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b), e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio / disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con Euro 46,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di Euro 23,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L' Ordinanza n° 01/09 del 05 Gennaio 2009 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell' articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.